

**TRIBUNALE TORINO
20 SETTEMBRE 1988**

PRESIDENTE:

CANNATA

IMPUTATO:

MORLETTA

**Udienza penale • Ripresa
televisiva • Esigenza di tutela
dell'imputato • Prevalenza.**

Non si ammette la ripresa televisiva dell'udienza penale in quanto l'esigenza di tutela dell'imputato è prevalente sull'esigenza della collettività a controllare l'amministrazione della giustizia.

Sull'istanza del P.M. affinché venga disposto che il processo a carico di Morletto Domenico non venga ripreso dalla RAI;

sentito il difensore dell'imputato il quale su richiesta dell'imputato, si è associato a tale richiesta;

ritenuto che la pubblicità dell'udienza costituisce una garanzia dell'imputato, e consente un controllo della collettività nell'amministrazione della giustizia;

* Le ordinanze che si pubblicano avallano il filone televisivo della « informazione-spettacolo » a spese della dignità dell'imputato. Esse sono riprodotte anche in Cass. pen. 1988, 2204 con nota di E. SELVAGGI, *Dibattimento penale e ripresa televisiva: decisioni, orientamenti e osservazioni minime a margine*, ove sono riportati anche una delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e della Camera penale del Piemonte del 23 settembre 1988, un comunicato del Presidente del Tribunale di Torino e dei presidenti delle sezioni penali dello stesso Tribunale del 26 settembre 1988, nonché una circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 13 giugno 1986.

Si v. inoltre J. PRADEL, *Le tecniche audiovisive nel processo penale secondo la recente legislazione francese*, in questa Rivista, 1987, 1; nonché i richiami ad altri simili provvedimenti in questa Rivista, 1987, 219; e la nota di V. ZENO-ZENCOVICH, *Ripresa televisiva dell'udienza televisiva e tutela della personalità*, *ivi*, 1985, 983. Vanno anche segnalati gli articoli di G. CASELLI, *Processi-spettacolo, sì ma con giudizio*, su *Il Messaggero* del 20 marzo 1989 e di L. MANCONI, *Giustizia disuguale anche in tv*, su *Corriere della Sera* del 27 aprile 1987, p. 13.

Sul complessivo problema della pubblicità dell'udienza penale v. G. VOENA, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali*, Milano, 1984; M. CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*³, II, *Le garanzie fondamentali*, Milano, 1984, p. 277 ss.

ritenuto che nella fattispecie l'imputato ha chiesto che il processo non venga ripreso, e che l'esigenza dell'imputato appare prevalente sulla pur sussistente esigenza della collettività a rendersi conto di come la giustizia venga amministrata nel nostro Paese, esigenza comprovata dall'alto indice di gradimento dimostrato dagli utenti televisivi per la trasmissione « Un giorno in pretura », che ha indotto la Rai a riprendere e trasmettere anche processi di tribunale e di Corte d'Assise, cosa già avvenuta in tutta Italia;

Per questo motivo dispone che il processo in corso non venga ripreso dalla RAI, e dispone procedersi oltre nel dibattimento.

**TRIBUNALE DI TORINO
22 SETTEMBRE 1988**

PRESIDENTE:

CANNATA

IMPUTATO:

BERTOTTO

**Udienza penale • Ripresa
televisiva • Diritto
costituzionalmente garantito di
informazione • Obbligo di
pubblicità delle udienze
dibattimentali • Liceità della
riproduzione dell'immagine
collegata a fatti svoltisi in
pubblico • Lesione all'onore e
alla reputazione • Insussistenza •
Fatto criminoso privo di
notorietà • Irrilevanza.**

La ripresa televisiva dell'udienza penale costituisce esercizio del diritto costituzionalmente tutelato di informazione e risponde ad un diritto della collettività di conoscere le modalità di amministrazione della giustizia penale, anche in processi relativi a fatti criminosi che non hanno acquisito notorietà.

Peraltro le udienze dibattimentali sono pubbliche a pena di nullità ai sensi dell'art. 423 cod. proc. civ. e gli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 escludono la necessità del consenso del ritrattato qualora l'immagine sia collegata a fatti svoltisi in pubblico e non è possibile presumere che la ripresa televisiva arrechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro dei soggetti ritratti.

Il Presidente ritenuto che la RAI ha richiesto di riprendere, per trasmetterli nel corso del programma televisivo « Un giorno in pretura », i processi per direttissima e gli altri processi celebrandi davanti a questo tribunale nella settimana in corso;

ritenuto che tale richiesta è diretta all'esercizio del diritto costituzionalmente tutelato degli organi di informazione e far conoscere alla collettività nazionale quale sia e in quale modo si svolga l'attività giudiziaria presso il Tribunale di Torino;

ritenuto che l'esercizio del predetto diritto risulta rispondente al diritto dei cittadini italiani a conoscere in quale modo venga in concreto amministrata la giustizia penale anche in località diverse e lontane da quelle della propria residenza e anche con riferimento ai processi relativi a fatti criminosi che non hanno acquisito notorietà;

ritenuto che nessuna norma vieta la ripresa di fatti avvenuti in pubblico e quindi dei fatti che avvengono nelle udienze dibattimentali che ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen. sono pubbliche a pena di nullità;

osservato tra l'altro da un lato che in base agli artt. 96 e 97, legge 22 aprile 1941, n. 633 per l'esposizione e la riproduzione del ritratto di persone fisiche non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata da scopi didattici e culturali o è collegata a fatti svoltisi in pubblico e dall'altro che non è possibile presumere con ragionamento aprioristico che eventuali future trasmissioni televisive del processo oggi ripreso arrechino pregiudizio all'onore, alla reputazione e al decoro dell'imputato e/o degli altri soggetti processuali che verranno ritratti;

ritenuto che per il modo in cui le riprese RAI sono state effettuate alla precedente udienza del 19 settembre 1988, non vi è motivo per sostenere che tali riprese disturbino l'udienza stesa;

respinge l'istanza del difensore dell'appellato Bertotto Natale e ordina procedersi oltre.

PRETURA TORINO 23 SETTEMBRE 1987

ESTENSORE:

PIGNATELLI

Udienza penale • Ripresa televisiva • Udienza di convalida dell'arresto in flagranza • È pubblica • Diritto di informazione garantito dall'art. 21 della Costituzione • Diritto alla riservatezza dell'imputato in ordine ai fatti per cui è processato • Insussistenza • Interesse alla buona amministrazione della giustizia • Prevalenza • Condizioni • Manifestazioni del pubblico che turbano la serenità del dibattimento.

Anche l'udienza di convalida dell'arresto in flagranza è udienza pubblica che può essere ripresa col mezzo televisivo nell'esercizio del diritto di informazione garantito dall'art. 21 della Costituzione, non esistendo un diritto dell'imputato alla riservatezza sui fatti attinenti il processo ed essendo il prevalente interesse alla buona amministrazione della giustizia, che consente lo svolgimento dell'udienza a porte chiuse, condizionato all'esistenza di manifestazioni del pubblico che turbino la serenità del dibattimento.

Il Pretore,
vista l'istanza difesa volta ad ottenere l'esclusione delle riprese televisive nelle

varie funzioni del procedimento penale a carico di ...;

ritenuto che nessun dubbio vi sia in ordine alla pubblicità dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza come si ricava dall'art. 505, comma 3 cod. proc. pen. che prevede l'istituto dell'autorizzazione giudiziale alla relazione orale da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria (oralità che non avrebbe senso avvenisse in una sede non pubblica) e dal combinato disposto dai commi 1 e 2 dello stesso art. 505 cod. proc. penale il quale, nel riferirsi al Pretore che « non tiene udienza », non può che intendere l'udienza pubblica, dal momento che il termine udienza nel linguaggio del legislatore processuale penale ha sempre riferimento all'udienza pubblica;

ritenuto che l'imputato o il suo difensore non possano appellarsi al diritto alla riservatezza che verrebbe leso dall'impiego del mezzo televisivo, se non per fatti « estranei al processo », come si ricava dal principio sotteso al comma 4 dell'art. 323 cod. proc. pen.;

ritenuto che la ripresa televisiva costituisca, anche in sede di udienza penale pubblica, esercizio del diritto all'informazione garantito dall'art. 21 della Costituzione;

ritenuto che tale diritto non possa subire limitazioni ad opera di un inesistente diritto alla riservatezza dell'imputato in ordine ai fatti attinenti al processo;

ritenuto che tale diritto all'informazione possa invece subire limitazioni a causa del prevalente interesse alla buona amministrazione della giustizia che in ipotesi ben potrebbe essere danneggiato dall'impiego del mezzo televisivo nella sede processuale;

ritenuto che la relativa valutazione possa e debba essere operata dal Pretore ai sensi dell'ultima parte del comma 2 dell'art. 423 cod. proc. pen., laddove si prevede che il Pretore possa disporre anche d'ufficio con ordinanza che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse « quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che possano turbare la serenità del dibattimento »;

rilevato che nell'attuale procedimento tali manifestazioni non si sono verificate;

ritenuto infine che nel caso in cui esse avvengano, il Pretore ben possa porvi

immediato rimedio sulla base della normativa sopra richiamata;

P.Q.M. — Respinge l'istanza della difesa e ordina la prosecuzione del procedimento.

PRETURA DI TORINO

13 OTTOBRE 1987

ESTENSORE:

GIROLAMI

IMPUTATO:

DOVITO

Udienza penale • Ripresa televisiva • Esercizio del diritto di informazione garantito dall'art. 21 della Costituzione • Diritto alla riservatezza dell'imputato • Insussistenza • Eccezioni al principio della pubblicità del dibattimento • Tassatività dell'art. 423 cod. proc. pen.

La ripresa televisiva dell'udienza penale costituisce esercizio del diritto di informazione garantito dall'art. 21 della Costituzione che non può essere limitato da un preteso diritto alla riservatezza dell'imputato, che attiene ai soli fatti estranei al processo, ma solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 423 cod. proc. pen.

Vista l'istanza della difesa volta ad ottenere l'esclusione delle riprese televisive nelle varie fasi del procedimento penale a carico di Donvito Antonio;

considerato come la ripresa televisiva costituisca anche in sede di udienza penale pubblica esercizio del diritto all'informazione garantito dall'art. 21 della Costituzione, e che il diritto alla riservatezza non possa trovare applicazione se non per fatti « estranei al processo », come si ricava dal principio sotteso al comma 4 dell'art. 423 cod. proc. pen.;

considerato inoltre come le eccezioni al principio della pubblicità del dibattimento siano quelle e sole indicate dal cit. art. 423 cod. proc. pen. e come nel caso di specie del tutto inconferente appare il richiamo, posto dall'istanza difensiva, all'art. 496 cod. proc. pen., in quanto tale norma disciplina le eventuali registrazioni di atti processuali disposte per fini processuali e destinate ad impiego ed utilità nel processo;

rilevato, inoltre, come il diritto all'informazione possa trovare limitazioni, a fronte del prevalente interesse alla buona amministrazione della giustizia, valutazione questa sempre e comunque operata dal pretore ai sensi del cit. art. 423 cod. proc. pen. e che nel caso di specie la menomazione fisica portata dall'imputato (l'imputato aveva subito un intervento di laringectomia, NdR) non appare tale da limitare la serenità di giudizio e il diritto alla difesa;

P.Q.M. — Respinge l'istanza e dispone procedersi al dibattimento.

PRETURA ROMA 5 OTTOBRE 1988

ESTENSORE:

LUBERTI

IMPUTATO:

MANCINI

Udienza penale • Ripresa televisiva • Esercizio del diritto di informazione garantito dall'art. 21 della Costituzione • Diritto alla riservatezza dell'imputato • Insussistenza • Limitazioni al principio di pubblicità del dibattimento • Unicamente nei casi previsti dall'art. 423 cod. proc. pen. • Diritto all'immagine • Tutela eventuale in sede civile.

La ripresa televisiva dell'udienza penale costituisce esercizio del diritto di informazione garantito dall'art. 21 della Costituzione che non può essere limitato da un preteso diritto alla riservatezza dell'imputato, che attiene ai soli fatti estranei al processo, ma solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 423 cod. proc. pen., mentre la tutela del diritto all'immagine può essere eventualmente esperita in sede civile.

Il pretore

sulla eccezione sollevata dalla difesa in ordine all'ammissibilità e legittimità delle riprese televisive della fase dibattimentale del procedimento penale, sentito il P.M.;

rilevato:

— che l'art. 423 cod. proc. pen. dispone, a pena di nullità, che le udienze siano pubbliche;

— che del tutto inconferente risulta il richiamo al diritto alla riservatezza se non per « fatti estranei al processo » ai sensi del comma 4 della norma citata;

— che la ripresa televisiva costituisce in questa sede esercizio del diritto alla informazione garantito dall'art. 21 della Costituzione e che tale diritto non può

subire limitazioni in relazione a fatti processuali in ordine ai quali il diritto alla riservatezza non può essere invocato;

— che il citato diritto all'informazione potrebbe subire limitazioni nella sola ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 423 cit., circostanza quest'ultima che non ricorre nel caso di specie;

— che la utilizzazione eventuale delle riprese, non irradiate in diretta, è demandata a coloro che provvedono alla loro fruizione e che la tutela del diritto all'immagine deve essere operata in un momento successivo a quello odierno con i rimedi specifici, anche d'urgenza, approntati all'uopo in sede civile.

P.Q.M. — Respinge l'eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato.